

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica francese**

(Causa C-296/11) <sup>(1)</sup>

*(Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 306 a 310 — Regime particolare delle agenzie di viaggio — Divergenze tra versioni linguistiche — Normativa nazionale che prevede l'applicazione del regime particolare a persone diverse dai viaggiatori — Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente»)*

(2013/C 344/10)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e C. Soulay, agenti)

*Convenuta:* Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J. — S. Pilczer, agenti)

*Intervenienti a sostegno della convenuta:* Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e T. Müller nonché J. Očková, agenti), Repubblica ellenica (rappresentante: E. M. Mamouna, agente), Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente), Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar e B. Majczyna, agenti), Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e R. Laires, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Normativa nazionale che prevede l'applicazione del regime particolare di tassazione delle agenzie di viaggio alle operazioni effettuate da queste ultime a vantaggio di beneficiari diversi dai viaggiatori

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Repubblica francese.
- 3) La Repubblica ceca, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 252 del 27.8.2011.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 settembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia**

(Causa C-309/11) <sup>(1)</sup>

*(Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 306 a 310 — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Divergenze tra versioni linguistiche — Legislazione nazionale che prevede l'applicazione del regime speciale a persone diverse dai viaggiatori — Nozioni di «viaggiatore» e di «cliente»)*

(2013/C 344/11)

Lingua processuale: il finlandese

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e I. Koskinen, agenti)

*Convenuta:* Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)

*Intervenienti a sostegno della convenuta:* Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e T. Müller, nonché J. Očková, agenti), Repubblica ellenica (rappresentante: E.-M. Mamouna, agente), Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J.-S. Pilczer, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: A. Kraińska e A. Kramarczyk, nonché M. Szpunar e B. Majczyna, agenti)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Legislazione nazionale che prevede l'applicazione del regime speciale di tassazione delle agenzie di viaggio alle operazioni da esse effettuate a favore dei beneficiari diversi dai viaggiatori

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare le spese sostenute dalla repubblica di Finlandia.
- 3) La Repubblica ceca, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese e la Repubblica di Polonia sopporteranno le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 252 del 27.8.2011.